

Art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018

Il CCNL 16.11.2022 conferma tra le risorse "variabili" di anno in anno, che gli enti possono altresì destinare al fondo, la voce ex art. 67, comma 3, lett. d), del CCNL 21.05.2018:

Nelle risorse variabili del fondo, come importo una tantum, confluiscono le frazioni di RIA del personale cessato nell'anno precedente, calcolate in base alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e computando a tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Nelle risorse stabili, invece, confluiscono le quote "a regime" relative alle retribuzioni di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente, in misura intera su base annua, compresa la tredicesima mensilità (art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018).

Tali disposizioni si applicano a partire dai cessati nell'anno 2017.